

APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI MEDICINALI E RADIOFARMACI 2023-2025

ALLEGATO 4a - SCHEMA DI CONTRATTO UMBRIA

APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI MEDICINALI E RADIOFARMACI 2023-2025

Azienda ______, (di seguito nominata, per brevità, anche Azienda), con sede legale in ______, Via______ n.____, C.F. ______ in persona del Direttore e legale rappresentante (o suo delegato)_____ ______, sede legale in , via , C.F. ______ e, P. IVA ______, in persona del legale rappresentante ______, giusti poteri allo stesso conferiti da (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore"); PREMESSO: che con Determina del adottata dall'Agenzia Intercent-ER in accordo con l'Amministratore Unico di PuntoZero s.c. a r.l., Centrale Regionale di Acquisto per la Sanità (CRAS) ai sensi dell'art. 4 della L.R. Umbria n. 13/2021 e s.m.i., è stato indetto un Appalto specifico nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA) "Beni Farmaceutici", di cui al Bando UE pubblicato in data 08/03/2017 relativo alla fornitura di farmaci esclusivi e genericati, suddivisa in n. 940 lotti alle Aziende Sanitarie delle regioni Emilia-Romagna e Umbria per un valore di complessivi € 2.690.004.672,42 (iva esclusa), con oneri per la sicurezza per l'eliminazione dei rischi interferenziali pari ad € 0,00; che con Determina Agenzia Intercent-ER del si è provveduto ad aggiudicare la procedura suddetta; che con Determinazione dell'Amministratore Unico del __/___, PuntoZero S.c.a r.l ha preso atto e recepito l'aggiudicazione; che in data / / l'aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell'art.37 del D.Lgs. n.50/2016 e smi (Codice dei Contratti Pubblici, di seguito "Codice"); che il Fornitore è risultato aggiudicatario dei lotti elencati nell'ALLEGATO A, in cui sono indicati, per ciascun lotto, il CIG "derivato", il dettaglio tecnico economico delle offerte ed il valore complessivo biennale; che nessun impedimento sussiste per la stipula del presente contratto poiché Intercent-ER ha provveduto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c.2 e c.3 del D. Lgs. 76/2020 convertito in L. 120/2020 ad acquisire l'informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia ai sensi del D.Lgs. n.159/2011 e smi, come da liberatoria provvisoria prot.____ della Prefettura di _____

CIO' PREMESSO

di comune accordo tra le parti, come sopra costituite, viene convenuto e stipulato quanto segue:

Articolo 1 – Valore delle premesse e degli atti richiamati

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il Capitolato Tecnico, l'offerta economica, ancorché non materialmente allegati, sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Contratto.

Articolo 2 – Oggetto dell'appalto

L'Azienda affida al Fornitore, che accetta la fornitura dei prodotti di cui all'elenco ALLEGATO A, per i quantitativi stimati ivi indicati per ciascun lotto.

Articolo 3 - Quantitativi

I quantitativi stimati per singolo lotto riportati nell'elenco ALLEGATO A sono stati indicati in via del tutto presuntiva in quanto l'effettivo consumo dei farmaci è difficilmente quantificabile preventivamente essendo subordinato a fattori variabili, a circostanze legate alla natura particolare del bene, al rispetto dei piani terapeutici personali in essere, alle esigenze del Servizio Sanitario Nazionale, oltre che alle disposizioni di organi nazionali/regionali competenti.

I quantitativi medesimi non sono vincolanti e non impegnano la stazione appaltante e le Aziende Sanitarie che avranno la facoltà di ordinare, secondo le necessità, senza che il fornitore possa sollevare eccezioni al riguardo o pretendere indennità di sorta.

Qualora per l'utilizzo del farmaco sia necessario l'uso di un dispositivo medico dedicato non facente parte del confezionamento autorizzato, ma qualificato come indispensabile sul RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO (RCP), questo deve essere fornito a titolo gratuito.

Articolo 4 – Durata ed importo della fornitura

	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
La fornitura in oggetto avrà durata di 24 r	mesi decorrenti dal ed un corrispondente valore
di complessivi stimati €+	iva al 10%.
Con la stipula del contratto relativo alla	fornitura dei prodotti in oggetto il Fornitore si impegna a
eseguire la prestazione affidata per l	la durata di 24 mesi, con decorrenza dalla data del
conseguimento di efficacia dell'aggiudica	izione.

Durante il periodo di validità dei contratti derivanti dalla presente procedura, PuntoZero S.c.a r.l. potrà dar corso a nuove procedure di gara, nei modi e nelle forme previsti dalla vigente normativa, successivamente alla scadenza di brevetto di farmaci aventi caratteristiche di unicità, a seguito dell'immissione in commercio di prodotti equivalenti, con conseguente recesso dai contratti in corso o modifica degli stessi.

Durante il periodo di validità dei contratti derivanti dalla presente procedura, PuntoZero scarl potrà dar corso a rinegoziazione in caso di disponibilità sul mercato di un ulteriore prodotto corrispondente con nuovo prezzo ex factory più basso di quello di aggiudicazione. In tal caso, nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara, il fornitore dovrà adeguare le condizioni di fornitura ad una quotazione non superiore a quella del nuovo farmaco.

Relativamente ai farmaci biologici, alla scadenza del brevetto ed a seguito dell'immissione in commercio di farmaci biosimilari, le nuove procedure di gara verranno espletate nel rispetto delle norme vigenti in materia, con particolare riferimento all'art.15 comma 11-quater del D.L. 95/2012 introdotto nell'ordinamento giuridico dall'art.1, c. 407 della L.232/2016 (Legge di Stabilità 2017).

Articolo 5 - Esecuzione del contratto e Consegne

Il fornitore dovrà attenersi a quanto disciplinato dai documenti di gara con particolare riferimento a quanto previsto in materia nel Capitolato tecnico (all'art.____), anche per quanto riguarda i casi di indisponibilità temporanea di prodotti, (all'art. del capitolato tecnico).

Articolo 6 – Pagamenti

Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura.

I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore il cui codice IBAN è_______. Il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

Il Fornitore è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Aziende contraenti.

Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Le fatture dovranno contenere tutti gli elementi previsti dalle leggi in vigore, ivi incluso il CIG (CODICE Identificativo Gara) ed il codice AIC, che dovrà essere indicato con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20.12.2017 (pubbl. in G.U. n.302 del 29.12.2017).

Nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento.

I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura.

Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge salvo diverso accordo tra le parti.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A.R o PEC, dalla Azienda Sanitaria.

E' ammessa la <u>cessione dei crediti</u> maturati dal Fornitore nei confronti della Azienda contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, <u>nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016</u>.

Ai fini dell'opponibilità alla Azienda Sanitaria, le cessioni di crediti devono essere <u>stipulate mediante</u> <u>atto pubblico o scrittura privata autenticata</u> e devono essere <u>notificate</u> alla amministrazione debitrice.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili alla Azienda Sanitaria qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Azienda Sanitaria di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso.

Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.11 "Tracciabilità dei flussi finanziari".

Articolo 7 - Controlli Qualitativi/Quantitativi

Il fornitore dovrà attenersi a quanto disciplinato dai documenti di gara con particolare riferimento a quanto previsto nel capitolato tecnico.

Articolo 8 - Inadempimenti e penali

Il Fornitore nell'esecuzione dei contratti è soggetto all'applicazione di penali in caso di:

- Ritardi nell'esecuzione del contratto o esecuzione non conforme alle modalità indicate nel contratto medesimo;
- Ritardo nella sostituzione di prodotti risultati non conformi in fase di esecuzione del contratto o della consegna.

Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, intendendosi per ritardo l'ipotesi in cui il Fornitore non provveda alla consegna nel giorno pattuito, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo complessivo netto contrattuale del lotto corrispondente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Nel caso di consegna di prodotto non conforme alle modalità indicate nel Contratto, sarà dovuta, per ogni singolo prodotto non conforme, una penale pari a pari allo 0,3 per mille dell'importo complessivo netto contrattuale del lotto corrispondente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Nel caso di ritardo nella sostituzione dei prodotti risultati non conformi, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo complessivo netto contrattuale del lotto corrispondente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

È fatta salva la facoltà per le Aziende di non attendere l'esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico del Fornitore.

Le Aziende sanitarie contraenti potranno applicare al fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore della Richiesta di Consegna; in ogni caso l'applicazione delle penali non preclude il diritto delle singole Aziende Sanitarie a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Qualora l'ammontare delle penali complessivamente addebitate al Fornitore per le inadempienze di cui al presente articolo superi il 10% (dieci per cento) del valore del lotto di riferimento, l'Azienda

contraente si riserva la facoltà di risolvere il contratto stesso, fatti salvi il risarcimento di ogni danno subito e degli oneri conseguenti ad una nuova procedura concorsuale.

Un ritardo di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta di consegna, per ragioni non imputabili all'Azienda contrente ovvero a forza maggiore o caso fortuito di cui il fornitore abbia dato comunicazione, comporterà la facoltà per l'Azienda medesima di procedere all'acquisto sul libero mercato, addebitando l'eventuale differenza al Fornitore inadempiente salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.

Un ritardo di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta di sostituzione, per ragioni non imputabili all'Azienda contrente ovvero a forza maggiore o caso fortuito e senza che il Fornitore abbia comunicato l'indisponibilità temporanea dei prodotti, comporterà la facoltà per l'Azienda Sanitaria di procedere all'acquisto sul libero mercato, addebitando l'eventuale differenza al Fornitore inadempiente salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.

Un ritardo di 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta di Consegna, per ragioni non imputabili all'Azienda Sanitaria ovvero a forza maggiore o caso fortuito e senza che il Fornitore abbia comunicato l'indisponibilità temporanea dei prodotti, verrà ritenuto mancata consegna e comporterà la facoltà per l'Azienda di risolvere il contratto relativamente al lotto di riferimento.

Fermo restando l'equiparazione circa le conseguenze fra mancata consegna parziale e mancata consegna totale, qualora il Fornitore non effettuasse una parte della fornitura, le Aziende si riservano comunque, nel periodo di indisponibilità, la possibilità di acquistare i medicinali sul libero mercato. In assenza di ragioni non imputabili all'Azienda Sanitaria ovvero a forza maggiore o caso fortuito di cui il fornitore abbia dato comunicazione, l'eventuale differenza di prezzo sarà addebitata al Fornitore inadempiente: resterà cioè a carico dell'inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggior prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante, a causa dell'inadempienza stessa

Gli eventuali inadempimenti contrattuali di cui al presente paragrafo, vengono contestati per iscritto al Fornitore dalle singole Aziende Sanitarie; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, ad insindacabile giudizio dell'azienda contraente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'Azienda contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente paragrafo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalendosi della cauzione definitiva.

La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

Articolo 9 – Corrispettivi

Lo sconto offerto per prodotto in corrispondenza dei singoli lotti di gara, così come risultante

dall'offerta economica, resta fisso ed invariabile per tutta la durata, salvo quanto di seguito riportato nel presente articolo in materia di adeguamento prezzi.

Per tutte le specialità medicinali, qualora le Aziende, per ragioni di ordine clinico, tecnico, o scientifico, per rispetto di piani terapeutici e per garantire la continuità terapeutica, abbiano necessità di acquistare un prodotto diverso da quello aggiudicato, ma che sia presente nella graduatoria di gara, il farmaco indicato dal clinico competente, sarà acquistato e contrattualizzato presso la ditta che lo commercializza, alle condizioni ed ai prezzi risultanti dall'offerta di gara (se ritenuti congrui dalla stazione appaltante).

Tali prezzi saranno utilizzati anche, per scorrimento di graduatoria, in caso di inadempimento del fornitore aggiudicatario.

Per garantire la continuità terapeutica dei pazienti già in trattamento con determinati farmaci, o per indicazioni non previste per il prodotto aggiudicato, o per eventuale intolleranza o altro, le Aziende si riservano la facoltà di attingere alla graduatoria alle condizioni ed ai prezzi risultanti dall'offerta di gara (se ritenuti congrui dalla stazione appaltante), anche nel caso in cui non risultino oggetto di aggiudicazione per il lotto di riferimento.

Eventuali diminuzioni del prezzo di riferimento, sia per effetto di provvedimenti normativi che di decisioni del fornitore, opereranno a decorrere dalla data di esecutività dei relativi provvedimenti e determineranno una corrispondente, proporzionale, riduzione del prezzo contrattuale, rimanendo invariato lo sconto indicato in offerta e, nel caso di uscita dal meccanismo "pay-back", nel rispetto di quanto indicato nei relativi provvedimenti; le diminuzioni dovranno essere applicate immediatamente anche in assenza di formale accettazione da parte dell'Azienda Sanitaria.

Eventuali variazioni in aumento del prezzo di riferimento, conseguenti a disposizioni normative, dovranno essere comunicate tempestivamente dal Fornitore alla PEC delle Aziende ed avranno effetto dalla data di esecutività dei relativi provvedimenti; il nuovo prezzo sarà rideterminato in applicazione della percentuale di sconto indicata in offerta e, nel caso di adesione al meccanismo "pay-back", nel rispetto di quanto indicato nei relativi provvedimenti.

Si applicano alla presente fornitura le disposizioni di cui all'art. 15, comma 13, lett. b) del DL 95/2012 convertito con modificazioni con L 135/2012, nell'ipotesi in cui dovessero emergere in fase di aggiudicazione e/o nel corso dell'esecuzione del contratto, differenze significative dei prezzi unitari rispetto ai prezzi di riferimento sul sito di ANAC o ad altri prezzi di aggiudicazione ottenuti da altri soggetti aggregatori. In tale caso infatti l'Azienda Sanitaria potrà proporre al fornitore, nei termini indicati nel medesimo comma, una rinegoziazione del contratto che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi di fornitura ai prezzi di riferimento così come individuati dall'articolo medesimo.

Le singole Aziende Sanitarie si riservano la facoltà, qualora Consip spa attivasse una convenzione in merito agli articoli oggetto della presente gara, di effettuare una verifica comparata tra i prezzi della citata convenzione e quelli proposti dalla ditta aggiudicataria; nel caso in cui questi ultimi risultassero essere superiori a quelli della convenzione di Consip spa, le Aziende potranno chiedere alla ditta aggiudicataria della gara di adeguare ad essi i prezzi praticati e, in caso di diniego, potranno approvvigionarsi presso la ditta convenzionata con Consip spa senza che la ditta aggiudicataria abbia nulla a pretendere o di che rivalersi.

Qualora sopravvenga la scadenza della tutela brevettuale del farmaco offerto e l'immissione in commercio di medicinali generici o biosimilari, anche nelle more degli esiti dell'eventuale nuova procedura acquisitiva, il Fornitore del farmaco non più coperto da brevetto dovrà adeguare, dal giorno successivo alla pubblicazione della lista di trasparenza da parte dell'AIFA, ovvero dal giorno successivo della commercializzazione del farmaco equivalente o biosimilare, il prezzo della propria offerta almeno al prezzo massimo di cessione al SSN del farmaco equivalente (50% del prezzo al pubblico, IVA esclusa, ovvero al prezzo ex-factory se pertinente), se economicamente più vantaggioso.

Nei casi di rinegoziazione del prezzo di cui al presente articolo, in caso di mancato accordo, le Aziende Sanitarie hanno diritto di recesso con le modalità indicate al successivo paragrafo del presente Contratto.

Articolo 10 – Recesso e risoluzione del Contratto

È facoltà della Azienda Sanitarie di recedere, in tutto o in parte, ed in qualsiasi momento, dal Contratto a seguito di mutamenti negli indirizzi terapeutici, ovvero nel caso di nuovi assetti organizzativi nella gestione degli approvvigionamenti di farmaci.

In particolare, l'Azienda Sanitaria potrà, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte del Fornitore, modificare nelle quantità od annullare la fornitura dei farmaci, con riferimento ai singoli lotti, qualora:

- 1. dalle competenti autorità vengano assunte determinazioni differenti da quelle sottese alla predisposizione della presente fornitura;
- 2. sopravvenga l'immissione in commercio di prodotti sovrapponibili a quelli aggiudicati.

Qualora l'Azienda Sanitaria si avvalga, nell'ipotesi di cui al precedente punto 2, della facoltà di annullare la fornitura di uno o più lotti, procederà, anche in base ai prezzi massimi di riferimento pubblicati da ANAC ove presenti, all'esperimento di una nuova procedura acquisitiva.

L' Aziende Sanitaria si riservano inoltre la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, anche con riferimento a singoli lotti di fornitura:

- per motivi di pubblico interesse;
- ➤ a seguito dell'attivazione di convenzioni CONSIP, stipulate ai sensi dell'art.26 c.1 L.488/99 e s.m.i., per forniture comparabili a quelle in oggetto, con condizioni d'acquisto maggiormente favorevoli, nel caso in cui il fornitore non sia disponibile ad adeguare i prezzi praticati, come previsto al precedente articolo 9;
- ➤ a seguito di mancata accettazione, entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione della proposta di rinegoziare i prezzi unitari della fornitura, qualora gli stessi riportino una differenza di prezzo superiore al 20% rispetto ai prezzi di riferimento pubblicati sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, in applicazione di quanto previsto dall'art. 15, comma 13, lett. b) del DL 95/2012, convertito con modificazioni con L. 135/2012;
- > in caso di rifiuto del fornitore ad adeguare i prezzi delle forniture ancora da effettuare alle migliori condizioni ottenute da altri soggetti aggregatori, successivamente alla stipula dei contratti relativi alle forniture in oggetto;

in caso di mutamenti di carattere organizzativo dei servizi delle singole Aziende o del Servizio Sanitario Regionale che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura.

Nei casi di recesso di cui sopra, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte delle Aziende contraenti delle forniture effettuate, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e alle condizioni contrattualmente previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

L' Azienda potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A.R. o PEC, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

L' Azienda, in caso di inadempimento del Fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c.).

L'Azienda, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 c.c. e previa comunicazione scritta al Fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R. o PEC, risolvere di diritto il contratto, in tutto o in parte nei seguenti casi:

- nel caso di non veridicità delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti previsti dalla documentazione di gara;
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal Contratto;
- in caso di cessione del Contratto o subappalto non autorizzati;
- nel caso di mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità di cui al successivo articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari".

La risoluzione del Contratto non si estende alle prestazioni già eseguite.

L'Azienda Sanitaria, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione e recesso del contratto.

Articolo 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento delle forniture, previa accettazione delle stesse, a seguito di presentazione di regolare fattura, secondo i termini di pagamento specificatamente previsti dalla normativa vigente per le Aziende del SSN.

È fatto divieto al fornitore, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte delle Aziende, interrompere le prestazioni previste nel contratto.

Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti, in particolare: il numero d'ordine e il numero di riferimento al documento di accompagnamento della merce nonché il codice CIG derivato relativo al lotto d'interesse.

La fatturazione avverrà da parte del fornitore nei confronti dell'Azienda Sanitaria contraente

Le fatture dovranno essere intestate ed inviate alle Aziende Sanitarie, in base a quanto riportato sui relativi ordinativi ricevuti. I pagamenti saranno effettuati, tramite il servizio di tesoreria, solo dopo il controllo di regolarità delle fatture, della verifica di conformità delle prestazioni contrattuali oggetto degli ordinativi, nonché della regolarità contributiva del Fornitore (DURC).

Nel caso di contestazione da parte delle Aziende Sanitarie per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto all'ordine o al contratto, i termini di pagamento concordati restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

Il fornitore con la sottoscrizione del presente contratto si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

I pagamenti per codice IBAN	le forniture saranno effettuati sul seg	uente conto corrente, intestato al Fornitore
136 e s.m.i A ta		ri nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. a e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare
Nome	cognome	
C.F	data di nascita	ovvero si impegna a comunicarlo
con l'emissione	della prima fattura.	

Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente dedicato nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.

I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge salvo diverso accordo tra le parti.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Azienda Sanitaria potrà risolvere di diritto il Contratto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. o PEC.

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti delle Aziende contraenti a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per le Aziende di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle singole Azienda. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

Articolo 12 – Cauzione

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto relativamente alla fornitura in oggetto o previsti negli atti da questo richiamati, il Fornitore ha prestato apposita cauzione, con le modalità e condizioni stabilite dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante fidejussione bancaria/polizza assicurativa n.______, del valore di €______, pari al ____% del valore contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 13 - Foro competente

Eventuali controversie, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, saranno di competenza del Foro di Perugia. È escluso il ricorso all'arbitrato.

Articolo 14 - Elezione di domicilio

Per gli effetti giuridici derivanti dal presente contratto, il fornitore e l'Azienda Sanitaria eleggono domicilio ciascuno presso la propria sede legale.

Articolo 15 – Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente allegati ma depositati agli atti dell'Azienda i seguenti documenti:

- la Determina del __/__/ adottata dall'Agenzia Intercent-ER in accordo con l'Amministratore Unico di PuntoZero s.c. a r.l., Centrale Regionale di Acquisto per la Sanità (CRAS) ai sensi dell'art. 4 della L.R. Umbria n. 13/2021 e s.m.i., con la quale è stata indetta la procedura per la fornitura in oggetto, ivi inclusi il capitolato d'oneri ed il capitolato tecnico;
- l'offerta tecnica ed economica presentata dal fornitore in fase di gara ed acquisita agli atti della stazione appaltante;
- La Determina Agenzia Intercent-ER24 del _____ con la quale è stata aggiudicata al fornitore la fornitura in oggetto;
- La Determinazione di presa d'atto e recepimento dell'Amministrazione Unico di PuntoZero Scarl del __/__/___;
- L'allegato A, in cui è riportato l'elenco dei lotti aggiudicati e, per ciascun lotto, il CIG

"derivato", il dettaglio tecnico economico delle offerte ed il valore complessivo. Costituisce inoltre parte integrante e sostanziale del presente contratto il patto di integrità Allegato "B" di n. pagine. Articolo 16 - Spese di contratto, imposte, tasse, trattamento fiscale Il presente contratto viene stipulato nella forma della scrittura privata con firma digitale. Tale scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relativi al contratto ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico all'Azienda per legge. Fatto, letto, confermato e sottoscritto: Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria (o suo delegato , * Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05 e s.m.i. Per il Fornitore * Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05 e s.m.i.. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Valore delle premesse e degli atti richiamati), Articolo 2 (Oggetto dell'appalto), Articolo 3 (Quantitativi), Articolo 4 (Durata ed importo della fornitura), Articolo 5 – (Esecuzione del contratto e Consegne) Articolo 6 (Pagamenti), Articolo 7 (Controlli Qualitativi/Quantitativi), Articolo 8 (Inadempimenti e penali), Articolo 9 (Corrispettivi), Articolo 10 (Recesso e risoluzione Contratto), Articolo 11 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo 12 (Cauzione), Articolo 13 (Foro competente), Articolo 14 (Elezione di domicilio), Articolo 15 (Documenti che fanno parte del contratto), Articolo 16 (Spese di contratto,

Per il Fornitore (*firmato digitalmente)

imposte, tasse, trattamento fiscale).

^{*} Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05 e s.m.i..